

**N. 01181/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 01058/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2016, proposto da:

Teseco Spa in proprio e quale Mandataria della Costituenda Ati, Ecologica Spa in proprio e quale Mandante Costituenda Ati, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Panunzio Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11;

***contro***

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Fabio Caiaffa in Roma, Via Nizza, 53;

***nei confronti di***

Teorema Spa in proprio e quale Mandataria della Costituenda Ati, rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo 101; Ati-Geo Impianti e Costruzioni Srl, Ati-Montana Spa, Vito Antonio Demarinis;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01553/2015, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di messa in sicurezza permanente sito di interesse nazionale ex fibront

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Teorema Spa in proprio e quale Mandataria della Costituenda Ati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Salvatore Alberto Romano, Chiara Lonerio Baldassarra su delega dell'avv. Rosa Cioffi e Bice Annalisa Pasqualone;

Considerato che l'eventuale sospensione della sentenza impugnata, che ha per effetto la riammissione alla gara dell'odierna appellata ed il conseguente ripristino della declaratoria di aggiudicazione provvisoria a suo tempo pronunciata in suo favore, non è idonea a recare all'appellante alcun effetto utile, alla luce del sopravvenuto provvedimento comunale di aggiudicazione definitiva in favore dell'appellata medesima, il quale non può ritenersi atto meramente esecutivo né della sentenza né della riconseguita aggiudicazione

provvisoria, bensì provvedimento autosufficiente ( non a caso autonomamente impugnato in primo grado dalle odierne appellanti ), che, anche laddove recepisca meramente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare ( ricorso numero 1058/2016 ).

Spese della presente fase cautelare nella misura di Euro 2.500,00= oltre oneri accessori in favore di ciascuna delle parti appellate, nella misura complessiva di Euro 5.000,00=, oltre oneri accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)